

RAG. SERGIO CAPPANNELLA VIA A.GARGANA N. 34 VITERBO

COMUNE DI PALOMABARA SABINA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Provincia di ROMA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

***SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8
DEL 13/03/2025 AVENTE PER OGGETTO: "ADOZIONE DEL PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L.
N. 80/2021 – 2025/2027". SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE***

VERBALE N. 1 / 2025 del 17/03/2025

Il sottoscritto Revisore pervenuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13/03/2025 dall'Ufficio di Segreteria Generale, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività E Organizzazione 2025-2027. Approvazione", sulla quale è stato richiesto a questo Organo di revisione di esprimere parere sul PIAO – "Sottosezione 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 (PTFP)", esaminato il documento allegato e i dati in esso contenuti e gli allegati alla stessa proposta di deliberazione al fine del rilascio della propria asseverazione ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L.448/2001, procede con la stesura del presente parere.

Premesso che,

- con l'art. 6 del Decreto Legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e che lo stesso Piano assorbe una serie di adempimenti individuati dal D.P.R. n.81 del 24 giugno 2022. In particolare l'art.1, comma,1 lettera a) dello stesso D.P.R. ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art.6, commi 1 e 4 del D.Lgs. n.165/2001;
- il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'art.7, comma 1, del D.M. n.132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale;
- ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei Bilanci di previsione, come in effetti è accaduto quest'anno, il termine dell'art. 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022). Il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- con Deliberazione n.24 del 29/07/2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027 e successivamente aggiornato con Deliberazione n. 50 del 30/12/2024;
- con Deliberazione n. 51 del 30/12/2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale ed in particolare:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58/2019, il quale dispone che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al

presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, sono state individuate i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, le cui disposizioni e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano i comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557 quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituiti dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla L. n. 114/2014, i quali prevedono, per gli enti locali, prima soggetti al patto ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

- costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (comma 557-ter);
- ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557- quater);

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016, il quale prevede che per gli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale le assunzioni con contratto di lavoro flessibile possono avvenire nel rispetto del limite della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, sono in ogni caso escluse dalle limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

La “Sottosezione PIAO 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 (PTFP)” nel contenuto rappresenta:

1. la consistenza di personale al 31 dicembre 2024 suddivisa per inquadramento professionale;
2. la capacità assunzionale dell'amministrazione, per personale a tempo indeterminato e determinato, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa sopra riportati;
3. la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici;
4. la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale con la contestuale verifica:

- del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 4 comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 da cui si evince che la spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato conseguente all'attuazione del piano dei fabbisogni anno 2025 rientra nel *limite teorico massimo* calcolato ai sensi del medesimo su citato art. 4, comma 1, del D.M.;
- del rispetto del limite di spesa di personale da applicare per l'anno 2025, *secondo il principio di sostenibilità finanziaria*;
- del rispetto del limite di spesa di cui dall'art. 1, commi 557 della legge 296/2006

“Spesa Media Triennio 2011/2013”, tenuto conto che i sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17/03/2020 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione degli art. 4 e 5 del medesimo decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

- del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere: ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 23/6/2014,); non ha dichiarato deficitarietà strutturale o dissesto finanziario (art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000); ha effettuato, per l'anno 2024, una verifica circostanziata degli effettivi fabbisogni di personale in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi prefissati, all'esito della quale non sono emerse situazioni di *eccedenza* di personale, acquisite agli atti d'ufficio (art. 6, comma 3 e art. 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001);

5. le strategie di copertura del fabbisogno;
6. le strategie di formazione del personale;
7. le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali;
8. la dotazione del personale alla luce del nuovo piano assunzionale, delle procedure concorsuali in fase di espletamento e delle cessazioni certe di personale previste per il 2025;

Il Revisore, verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2024 (dato assestato);
- ha rispettato i limiti di spesa di cui agli artt. 4 comma 1 e 5, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 e il principio di sostenibilità finanziaria;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- ha rispettato le disposizioni relative alle assunzioni con contratto di lavoro “flessibile”;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, con esito negativo;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e del bilancio consolidato 2023 ed ha provveduto alla trasmissione degli stessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del “valore soglia più basso” della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nell' art.4 tabella 1 del citato D.P.C.M. 17 marzo 2020, nonché utilizzare, in alternativa, le capacità assunzionali residue.

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del TUEL.

Il Revisore, per quanto su esposto e per le considerazioni che precedono:

- assevera che il documento predisposto da questo Ente quale Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato. Sui Valori finanziari di cui sopra i Revisori danno atto, ai sensi dell’art.19, c.8, della Legge 448/2001, che sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni. Gli stessi valori così come esposti permettono il permanere degli equilibri di bilancio nella previsione pluriennale 2025-2026-2027.

L’Organo di Revisione a conclusione dei lavori, esprime parere favorevole per l’approvazione della Proposta di delibera del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2025- 2027 relativamente alla “Sottosezione 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) così come allegato alla Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 8 del 13/03/2025 e documenti allegati.

Il Revisore raccomanda, nell'eventuale fase di assunzione di personale nell'esercizio 2025, la verifica dei vincoli dettati dall’art. 9 c. 1-quinques dal D.L. 113/2016 il quale prevede che

...”in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo... e raccomanda altresì, che nel corso del piano assunzionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spesa del personale e della disponibilità di bilancio, con l’eventuale adozione di correttivi che si rendessero necessari anche al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio e pluriennali.

Viterbo, 17 Marzo 2025

Il Revisore Unico

(firmato digitale)

Cappannella Sergio